

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



LA (S)PROPORZIONE PUNITIVA DEL DISSENSO AMBIENTALE PACIFICO NEL DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

Marco Di Donato

Abstract

[In recent years, a tendency has become consolidated in our country to employ criminal law as a tool for controlling dissent, particularly in the environmental context, even when such dissent takes the form of peaceful and constitutionally protected conduct. Recent legislative amendments have led to an imbalance between the (alleged) harmfulness attributed to certain forms of dissent deemed unlawful and the severity of the criminal sanctions imposed on them. These politico-criminal choices raise concerns regarding compliance with fundamental constitutional principles of criminal law, particularly those of offensiveness and proportionality. Remaining within the framework of criminal law as an *ultima ratio*, this contribution highlights the importance of prioritizing, in this context, non-criminal measures aimed at ensuring dialogue and engagement within a democratic system.

Key Words:

Peaceful dissent, Environmentalism, Proportionality of Punishment, Penal Populism, Criminalization.

Vol. 13 (2025)





La (s)proporzione punitiva del dissenso ambientale pacifico nel diritto penale contemporaneo

Marco Di Donato *

1. La crescente criminalizzazione del dissenso: un rischio per il sistema penale

Il diritto, inteso come strumento di regolazione dei rapporti sociali, è, per sua natura, un sistema complesso e dinamico, costantemente soggetto a trasformazioni, interpretazioni ed adattamenti¹.

Nel periodo che intercorre tra la fine della Seconda guerra mondiale, l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e l'età contemporanea, l'ordinamento italiano ha conosciuto significativi mutamenti, che hanno inciso in modo profondo anche sulle scelte politico-criminali e, di conseguenza, sulla legislazione penale del nostro Paese. Si pensi, a titolo paradigmatico, alle numerose abrogazioni, operate in specie dalla Consulta, di norme incriminatrici anacronistiche o antidemocratiche (ad es. in materia di delitti di sciopero o sull'omicidio per causa d'onore), presenti originariamente nel codice penale del 1930, ed alle numerose riforme adottate per adeguare intere parti dell'ordinamento giuridico-penale al dettato costituzionale. Costante è stata inoltre l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, spesso mosse da (fondate o meno) esigenze sociali². La costante introduzione di reati non ha riguardato soltanto il codice

* Marco Di Donato è Dottorando in Diritto penale, Università degli Studi di Verona.

Indirizzo mail: marco.didonato_02@univr.it

¹ V., per tutti, P. Stein, *Legal Evolution: the Story of an Idea*, Cambridge 1980. L'evoluzione riguarda non solo la dimensione normativa, ma anche l'elaborazione giurisprudenziale del diritto penale, come puntualmente rilevato, ad es., da A. Manna, *La storia del diritto penale "giurisprudenziale"*, in *Diritto di difesa*, 2021, 5.

² Sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore v. L. Garlati, *Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del Codice penale del 1930*, in C. Ruga Riva, C.

penale, ma anche la legislazione complementare. È in quest'ultimo (vasto) territorio del penale che si è assistito ad un progressivo aumento, all'interno di interventi normativi settoriali (privacy, edilizia, ambiente, ecc.), di norme penali che non sempre paiono volte a tutelare reali (e meritevoli) beni giuridici, bensì mere funzioni amministrative³.

In questa cornice evolutiva, caratterizzata da una tendenza crescente alla espansione del diritto penale, si colloca il tema dell'incriminazione del dissenso pacifico, con particolare riferimento alle manifestazioni poste in essere da movimenti di matrice ambientalista, che perseguono l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico, dell'inquinamento e sulla progressiva distruzione degli ecosistemi⁴.

Nel panorama contemporaneo, chi nega l'esistenza di un vero e proprio processo di criminalizzazione del dissenso, specialmente di quello pacifico, sostiene che la risposta repressiva rappresenti una conseguenza fisiologica della commissione di reati⁵. Tuttavia, una simile impostazione pare spesso trascurare il profilo della (s)proporzione punitiva, ossia la distanza crescente tra l'oggettivo disvalore lesivo dei comportamenti riconducibili a forme di protesta, di natura simbolica e non violenta, e la severità delle risposte sanzionatorie ad essi riservata⁶.

Il tema assume particolare rilievo in un'epoca come quella attuale, caratterizzata da un crescente numero di manifestazioni ambientaliste a livello internazionale, ma anche nel panorama italiano ed organizzate da una variegata galassia di movimenti

Pecorella, G. Dodaro, M. Dova (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino 2022, 3-20.

³ Si pensi, ad es., al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), emanato con l'obiettivo di assicurare una tutela organica del bene giuridico ambiente, bene che ha trovato successivamente un riconoscimento espresso anche sul piano costituzionale, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione introducendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'individuazione delle singole figure di reato in materia ambientale rappresenta, pertanto, un processo in continua evoluzione, espressivo del fenomeno più generale dell'emersione di nuovi beni giuridici meritevoli di protezione penale, tra i quali l'ambiente occupa oggi una posizione di rilievo. In questi termini v. G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, XIV ed., Milano 2025, 243.

⁴ Sui fattori che hanno determinato una espansione del diritto penale v. il classico contributo J. M. Silva Sánchez, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, III ed., Madrid 2011 ed ivi riferimenti bibliografici.

⁵ In tale prospettiva, va osservato come questa tesi sia sostenuta da alcuni esponenti politici e da parte della stampa, ma risulti invece oggetto di forti critiche in dottrina. In questo senso v., ad es., R. Bartoli, *Di sicuro c'è solo questo: si è tornati a incriminare l'esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza*, in *Diritto penale e processo*, 7, 2025, 850. L' A. evidenzia come il diritto penale tenda a trasformarsi non solo in uno strumento di repressione delle forme di dissenso, ma anche in un mezzo di delegittimazione di chi le esprime, sottraendo argomenti al dibattito critico e inducendo a etichettare tali soggetti come schierati dalla parte dei criminali e contro le forze dell'ordine. Una deriva che, di riforma populista in riforma populista, rischia di condurre progressivamente verso forme di autoritarismo.

⁶ L. Pepino, *La criminalizzazione di attivisti e dissenzienti in Italia*, in *Questione Giustizia*, 2025.

(Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione, Just Stop Oil, ecc.)⁷. La sproporzione della pena, irrogabile (almeno in astratto) a molte delle menzionate manifestazioni di dissenso è accompagnata da un rischio significativo: quando la sanzione penale risulta eccessiva rispetto alla oggettiva gravità del fatto di reato, il reo rischia di essere percepito non più come autore di un illecito penale per il quale merita di essere sanzionato, bensì come vittima di un'ingiustizia, suscitando sentimenti di solidarietà sociale e alimentando, di riflesso, un diffuso senso di sfiducia o ostilità nei confronti dell'autorità statale⁸.

Se, da un lato, è indubbio che i codici penali nazionali abbiano da sempre punito, con sanzioni molto severe, gli atti violenti diretti contro le istituzioni e la "personalità" dello Stato, al fine di tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico e la personalità dello Stato, dall'altro occorre sottolineare che ciò che realmente distingue un ordinamento democratico da uno autoritario non è l'esistenza della repressione penale in sé, bensì la misura e le modalità con cui essa viene esercitata⁹.

Appare sin da subito necessario precisare il significato che, in questa sede, viene dato all'espressione "dissenso ambientale pacifico": con essa si vuole descrivere un fenomeno sociale, diffuso in specie tra i più giovani. Non si tratta pertanto di una categoria giuridica formalmente tipizzata nella legislazione penale o di un concetto elaborato dalla penalistica¹⁰.

Il primo elemento qualificante di tale concetto "sociologico" risiede nella matrice pacifica della manifestazione: esso implica pertanto l'esclusione di ogni forma di violenza o minaccia¹¹. Non possono, pertanto, essere considerate espressioni di dissenso pacifico le condotte che comportino, ad esempio, il lancio di oggetti contundenti o offensivi contro le forze dell'ordine, danneggiamenti a beni pubblici o privati o, più in generale, uso di armi o strumenti idonei a recare offesa, comportamenti lesivi o minatori nei confronti di terzi. Rientrano, invece, nella nozione, accolta in questa sede, di manifestazione (ambientalista) pacifica le iniziative che, in linea con gli artt. 17 e 21

⁷ Per una panoramica delle principali proteste ambientali negli ultimi anni, v. *Climate Protest Tracker*, Carnegie Endowment for International Peace, disponibile alla pagina: <<https://carnegieendowment.org/features/climate-protest-tracker?lang=en>> (ultimo accesso in data 19.12.25).

⁸ M. Ronco, *Alle origini del diritto penale moderno: dalla (falsa) proposta di un diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro*, in *Archivio Penale*, 2, 2021, 15.

⁹ L. Pepino, *La criminalizzazione di attivisti e dissenzienti in Italia*, cit., il quale afferma che «si può dire che oggi il livello di democraticità di un sistema si misura, più che in base al suo sistema elettorale, in base al grado di repressione politica che esso esercita. Ci sono casi di scuola di regimi che, pur prevedendo periodiche elezioni (più o meno libere), sono universalmente ritenuti illiberali perché caratterizzati da una repressione indiscriminata del dissenso e/o delle minoranze».

¹⁰ Un riferimento al dissenso ambientale pacifico, in chiave sociologica, si può rinvenire in N. F. Stump, *Rural Civil Disobedience and Fossil Capital: Toward Radical Futures*, The Law and Political Economy Project, 22 marzo 2023, disponibile alla pagina: <<https://lpeproject.org/blog/rural-civil-disobedience-and-fossil-capital-toward-radical-futures/>> (ultimo accesso in data 14.12.2025).

¹¹ Sul concetto di violenza nel diritto penale v., per tutti, G. Pisapia, *Violenza, minaccia, inganno nel diritto penale*, Napoli 1940; sul concetto di minaccia G. L. Gatta, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma 2013.

Cost., si svolgono senza ricorso alla violenza e che si configurano come espressione ponderata e consapevole di dissenso rispetto a determinate scelte politiche. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle proteste non violente contro politiche ambientali ritenute insufficienti o dannose¹².

A tale inquadramento generale si aggiunge, tuttavia, una componente che rende l'analisi giuridica più complessa. Accade, infatti, che, nel contesto di manifestazioni originariamente pacifiche, gruppi isolati di individui si discostino dalle finalità originarie, ponendo in essere comportamenti violenti ovvero idonei a compromettere l'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblici o altri beni giuridici meritevoli di tutela penale¹³.

In simili circostanze, risulta spesso difficile individuare con precisione i responsabili delle concrete condotte violente; ciò, tuttavia, non può giustificare un'estensione generalizzata della responsabilità penale a tutti i partecipanti, a prescindere dal loro effettivo contributo (materiale o morale) alla realizzazione del fatto di reato. Sempre più frequentemente, infatti, si registrano episodi in cui non solo i manifestanti pacifici vengono sottoposti a sanzioni sproporzionate rispetto alle condotte illecite da loro effettivamente poste in essere, bensì casi in cui pare configurarsi una illegittima responsabilità per la mera "presenza" o partecipazione, seppur pacifica, alla

¹² P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 182. Di recente v. M. C. Amorosi, *Dalla forza del dissenso alla forza contro il dissenso. Spunti di riflessione su alcuni tornanti involutivi nella nostra democrazia*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2024, 3. A titolo esemplificativo, si pensi, ad es., al movimento "Mamme No PFAS", sorto a seguito della presa di coscienza della gravità e della pericolosità della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle province di Vicenza, Padova e Verona. In argomento v. <<https://www.mammenopfas.org/la-nostra-storia>> (ultimo accesso in data 18.10.25).

¹³ COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), *Manifestazioni sempre più esposte a infiltrazioni di frange violente*, 3 ottobre 2025, disponibile alla pagina: <<https://coisp.it/mo-pianese-coisp-manifestazioni-sempre-piu-esposte-a-infiltrazioni-di-frange-violente-adnkronos/>> (ultimo accesso in data 18.10.25), dove si sostiene che vi siano sempre più «Gruppi che approfittano di cortei inizialmente pacifici per trasformarli in teatro di scontri, devastazioni e attacchi alle forze dell'ordine».

manifestazione ovvero alla mancata tenuta di comportamenti “doverosi”¹⁴, in aperto contrasto con i principi penalistici di offensività e di proporzionalità¹⁵.

Il rischio di sanzionare in modo indifferenziato i comportamenti dei manifestanti aventi carattere pacifico e violento (o minatorio) ha inevitabili ricadute sul sistema penale. Esso si alimenta, in larga misura, delle continue modifiche legislative che, nel corso degli ultimi anni, hanno inciso sul diritto penale, spesso senza una visione organica o di insieme. Negli anni più recenti, infatti, sull’onda del “populismo penale”¹⁶, caratterizzato dall’uso simbolico della sanzione penale, quale strumento di consenso politico, si è assistito a un progressivo ampliamento dell’area del penalmente rilevante¹⁷.

Tale andamento non emergeva all’interno della legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente la quale, nel recepire e dare attuazione alla direttiva europea 2008/77/UE, aveva introdotto, all’interno del codice penale, un nuovo titolo VI-bis per punire i c.d. ecoreati¹⁸.

Il rischio di punire, come si è detto, in modo indiscriminato manifestazioni ambientaliste pacifiche e violente è sorto in particolare a seguito delle norme incriminatrici introdotte, dapprima, con la legge n. 6 del 22 gennaio 2024 (c.d. legge

¹⁴ V. M. Forst, *State repression of environmental protest and civil disobedience: a major threat to human rights and democracy*, Position Paper dello Special Rapporteur delle Nazioni Unite sui difensori dell’ambiente secondo la Convenzione di Aarhus, febbraio 2024, 11, 14, disponibile alla pagina: <https://unece.org/sites/default/files/2024-02/UNSR_EnvDefenders_Aarhus_Position_Paper_Civil_Disobedience_EN.pdf>

(ultimo accesso in data 18.10.25). L’A. osserva come, nel contesto italiano, i manifestanti pacifici siano stati in più occasioni destinatari di provvedimenti da parte dell’autorità in relazione alla mera partecipazione a proteste non violente. In tal senso richiama le vicende di alcuni attivisti che sono stati oggetto di provvedimenti di allontanamento dai luoghi in cui vivono, studiano o lavorano, a seguito della loro partecipazione a manifestazioni pacifiche. Tra i casi menzionati, viene richiamato quello di alcuni attivisti che, dopo aver distribuito volantini nel corso di una protesta contro l’industria dei combustibili fossili a Torino, sono stati sottoposti a un divieto di accesso alla città.

¹⁵ Di recente, in giurisprudenza, v. Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113, con nota di G. L. Gatta, *Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in *Sistema penale*, 21 luglio 2025.

¹⁶ In argomento v., per tutti, G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013; M. Donini, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema penale*, 7 settembre 2020; L. Orsi, *Istantanee del populismo penale in Italia, oggi. Note a margine di un recente saggio sul giustizialismo morale*, in *Questione Giustizia*, 3, 2020; A.A. V.V., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016.

¹⁷ Sul simbolismo nel diritto penale v., per tutti, il lavoro monografico di S. Bonini, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli 2018 ed ivi riferimenti bibliografici.

¹⁸ V., per tutti, C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino 2015; M. Catenacci, *L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 2, 2015, 32-47. Parimenti, tale andamento non emerge, a parere di chi scrive, all’interno della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, recante “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”. Per un approfondimento sul tema, v. M. Carducci, *La riforma costituzionale sull’ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in M. Cancio Meliá, L. Cornacchia (a cura di), *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, Milano 2024, 31-42.

“eco-vandali”), volta a inasprire le pene per le azioni di manifestazione anche di carattere ambientale, e, da ultima, con la legge n. 80 del 9 giugno 2025, che ha convertito il c.d. decreto sicurezza 2025. Con quest’ultimo intervento sono state introdotte ulteriori misure restrittive e repressive nei confronti delle manifestazioni di dissenso.

Il secondo elemento di delimitazione del concetto di “dissenso pacifico ambientale” concerne il legame tra la manifestazione pacifica della contrarietà a scelte politiche e le tematiche ambientali, quali l’inquinamento, il cambiamento climatico, le offese alla biodiversità ed agli animali, la progressiva perdita di biodiversità¹⁹. Restano, di contro, escluse altre forme di protesta, pur potenzialmente animate da motivazioni analoghe (ad es. salute, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ecc.)²⁰.

Il tema dell’ambiente sta assumendo un rilievo crescente non solo a livello normativo, ma anche nella sensibilità collettiva. Il legislatore, nelle più recenti iniziative, sembra aver acquisito la consapevolezza che una tutela effettiva del bene giuridico ambiente richieda una diffusa conoscenza e consapevolezza sociale dei rischi connessi al suo deterioramento. In tale prospettiva si colloca la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela dell’ambiente mediante il diritto penale, adottata il 14 maggio 2025. Oltre a prescrivere agli Stati parte l’incriminazione di un ampio ventaglio di comportamenti che offendono o mettono in pericolo le matrici ambientali, evidenzia l’importanza della promozione della consapevolezza ambientale tra la popolazione, riconoscendo nella diffusione dell’informazione e nella partecipazione pubblica un mezzo efficace di riduzione dei danni ambientali²¹.

¹⁹ Sul tema v., tra le varie, la pagina web di Ultima Generazione dove, con riferimento agli stessi attivisti di Ultima Generazione, viene riportato: «dal 2021 siamo entrati in resistenza civile nonviolenta per opporci al collasso climatico e sociale. Siamo lavoratori, studenti, cittadini stufo di assistere all’erosione della democrazia in Italia, alla devastazione ambientale, alle alluvioni e alla siccità, alla speculazione ai danni del nostro futuro», disponibile alla pagina: <<https://ultima-generazione.com/>> (ultimo accesso 14.12.25).

²⁰ V., ad es., l’articolo 26 del decreto sicurezza 2025, che ha introdotto all’articolo 415-bis c.p. il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, il quale stabilisce che «costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva», sanzionate alla stregua degli «atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», con la pena della reclusione da uno a cinque anni. È evidente, in questo caso, come si vogliano sanzionare, all’interno della medesima cornice edittale, condotte di diverso disvalore lesivo: mentre gli atti di violenza possono incidere direttamente sulla vita e sull’integrità fisica, la resistenza passiva non arreca pregiudizio ai medesimi beni giuridici.

²¹ Consiglio d’Europa, *Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale*, 13-14 maggio 2025. Di particolare interesse, in questa sede, l’art. 11 della citata Convenzione: «Awareness raising. 1 Parties shall take the necessary measures to promote or organise information and awareness-raising campaigns relating to preventing and combating environmental crime, where appropriate, in co-operation with civil society and non-governmental organisations. 2 Parties shall take the necessary measures to ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent offences established in accordance with this Convention».

2. Il dissenso ambientale pacifico tra garanzie e limiti costituzionali: brevi cenni

Il dissenso non violento legato a tematiche ambientali, inteso come manifestazione pacifica del pensiero, anche collettivo, gode di tutele di rango costituzionale²². Tale riconoscimento evidenzia, sin dall'origine della Repubblica, la centralità che i padri costituenti avevano attribuito alle condotte di manifestazione del dissenso pacifico nell'ambito del nostro Stato di diritto²³.

Una prima tutela si rinviene nell'articolo 21, co. 1 della Costituzione, in base al quale: «*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*». È evidente, tuttavia, che tale libertà non può spingersi sino a ledere o minacciare l'onore o la reputazione altrui, né può tradursi in espressioni di odio²⁴. Pur con questi e altri limiti specifici, la Corte costituzionale ha più volte ribadito la posizione centrale che la libertà di manifestazione del pensiero occupa nel sistema delle libertà fondamentali.

Già nel 1965 la Consulta aveva qualificato tale libertà come una delle «*libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle [...] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale*»²⁵. Pochi anni più tardi, nel 1969, essa era stata definita come «*pietra angolare dell'ordine democratico*»²⁶; proprio quella democrazia che, nella contemporaneità risulta, secondo vari indicatori, attraversata da un generale processo di regressione democratica²⁷.

In una successiva pronuncia del 1975, la Consulta era giunta a qualificare la libertà di manifestazione del pensiero come «*il più alto, forse*» dei «*diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione*»²⁸. Dieci anni più tardi, nel 1985, si era ribadito un principio di particolare rilievo anche per il tema del c.d. dissenso ambientale pacifico, sottolineando la centralità che la libertà di manifestazione del pensiero, «*anche e soprattutto in forma collettiva*», riveste ai fini dell'effettiva attuazione del principio democratico²⁹.

²² In tal senso v., ad es., M. C. Amorosi, *Dalla forza del dissenso alla forza contro il dissenso. Spunti di riflessione su alcuni tornanti involutivi nella nostra democrazia*, cit., 22-23 ed ivi riferimenti bibliografici.

²³ Accanto alle garanzie di rango costituzionale, sussistono ulteriori tutele di matrice sovranazionale. Si pensi, in particolare, agli articoli 10 (libertà di espressione) e 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli articoli 11 (libertà di espressione e d'informazione) e 12 (libertà di riunione e di associazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

²⁴ V. Manes, *Introduzione ai principi costituzionali in materia penale*, Bologna 2023, 11-12.

²⁵ Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 9.

²⁶ Corte cost., sent. 17 aprile 1969, n. 84.

²⁷ Economist Intelligence Unit, *Democracy index, 2024*, 5 marzo 2025, disponibile alla pagina: <<https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu>> (ultimo accesso in data 19.10.25). V. anche International IDEA, *THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY 2025. Democracy on the Move*, 2025, 36, 64, disponibile alla pagina: <<https://www.idea.int/sites/default/files/2025-09/global-state-of-democracy-2025-democracy-on-the-move.pdf>> (ultimo accesso in data 19.10.25), dove è riportato come in Italia vi sia una pressione crescente nella libertà di stampa e di espressione.

²⁸ Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 168.

²⁹ Corte cost., sent. 2 maggio 1985, n. 126.

Ed è proprio la forma collettiva a fungere, come si evince dalla decisione della Corte, da protezione per l'espressione pacifica del disaccordo sulle politiche ambientali.

Il primo comma dell'articolo 17 della Costituzione afferma: «*i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*» mentre il comma terzo prevede che le riunioni in luogo pubblico possano essere vietate «*soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica*». In questa prospettiva, il riconoscimento della libertà di riunione assume un rilievo essenziale negli ordinamenti democratici di tipo pluralista³⁰, configurandosi come un vero e proprio moltiplicatore dell'azione individuale³¹.

In forza di tale libertà la manifestazione di un singolo pensiero (anche nella forma del dissenso) acquista una dimensione collettiva, idonea a rafforzarne la visibilità pubblica e l'incidenza sul piano politico e istituzionale³².

Nel contesto del c.d. dissenso ambientale pacifico, la dimensione collettiva della riunione appare quasi connaturata: l'azione del singolo si amplifica nella pluralità, generando un effetto moltiplicativo, che può richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del legislatore e dei governi, favorendo così l'emergere di processi di trasformazione anche sul piano normativo nazionale ed internazionale.

Il limite della c.d. "pacificità" rappresenta, secondo la giurisprudenza costituzionale, una condizione imprescindibile affinché l'esercizio della libertà di riunione non si traduca in un comportamento «*socialmente dannoso o pericoloso*»³³.

Una manifestazione ambientale che esprima dissenso rispetto a determinate politiche pubbliche può, dunque, considerarsi pacifica quando, avuto riguardo al contesto concreto, non sussista un rischio fondato di arrecare danno a persone o a cose³⁴.

Parte della dottrina ha osservato che la mera presenza di armi – pur vietata espressamente dall'articolo 17 Cost. – non renderebbe automaticamente non pacifica e pertanto pericolosa una riunione, laddove il suo carattere pacifico fosse incontrovertibile³⁵.

A prescindere dall'adesione a tale impostazione, un autorevole settore della penalistica ha sottolineato la necessità di un intervento del diritto penale estremamente limitato nei casi in cui la condotta si estrinsechi in una (mera) manifestazione del pensiero³⁶. Il diritto penale, in tal senso, costituirebbe «*lo strumento più duro ed intransigente*

³⁰ M. Ruotolo, *Le libertà di riunione e di associazione*, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, Torino 2006, 677; Corte EDU, Sergey Kuznetsov c. Russia, 23 ottobre 2008, 45.

³¹ M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, Torino 2020, 359.

³² Come osservato da un settore della dottrina, anche i c.d. assembramenti rientrano nell'ambito di tutela dell'articolo 17 della Costituzione, purché rispettino i criteri ivi previsti. In questi termini v., A. Pace, *Art. 17*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, I ed., Bologna-Roma 1977, 151.

³³ Corte cost., sent. 27 febbraio 1973, n. 15.

³⁴ G. Tarli Barbieri, *Art. 17*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, I ed., Torino 2006, 391.

³⁵ M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, cit., 365.

³⁶ L. Pepino, *La criminalizzazione di attivisti e dissenzienti in Italia*, cit.; A. Milone, *La repressione del dissenso nel DL Sicurezza e il diritto penale del nemico: alcune considerazioni*, in *Penale Diritto e Procedura*, 28 ottobre 2025, 14.

di tutela», la cui applicazione, anche nei confronti di manifestazioni pacifiche di dissenso ambientale, rischierebbe di assumere una forte valenza simbolica di controllo autoritario dell'opinione, risultando pertanto incompatibile con i principi di uno Stato democratico e sociale di diritto³⁷.

I sistemi democratici tendono a circondare di garanzie l'esercizio del dissenso, non per giustificare comportamenti violenti, bensì per proporzionare la repressione al danno effettivamente cagionato, come aveva opportunamente sottolineato già Beccaria nel celebre *“Dei delitti e delle pene”*³⁸. Al contrario, i regimi autoritari utilizzano la repressione penale come strumento ordinario di governo, annullando o riducendo al minimo i diritti di chi vi è sottoposto³⁹.

3. La sproporzione delle pene: dove il populismo penale ha fallito

L'esame, seppur sintetico, di alcune tra le più recenti disposizioni repressive introdotte con finalità di (presunto) contrasto al dissenso, anche pacifico, evidenzia i limiti, (anche) in questo ambito, di scelte politico-criminali ispirate al populismo penale.

3.1. Riflessioni sull'art. 518-*duodecies* c.p. e la legge “eco-vandali”

Un primo ambito di analisi del ricorso allo strumento penale nel contrasto alle manifestazioni di dissenso ambientale è costituito dall'articolo 518-*duodecies* c.p., che punisce la «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». La previsione legale viene in rilievo con riguardo al dissenso ambientale in quanto, come si evince da report e notizie di cronaca più recenti, non sono rari i casi in cui gli attivisti individuano opere o monumenti quali strumenti simbolici per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su tematiche ambientali⁴⁰.

Tra tali episodi si annoverano casi in cui i beni culturali non hanno riportato alcun danno materiale e i relativi procedimenti penali si sono conclusi con una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Paradigmatica la vicenda dei nove attivisti del movimento Ultima Generazione che, nel maggio 2023, gettarono del liquido nero di carbone vegetale all'interno della fontana di Trevi, senza che si verificasse

³⁷ M. Pelissero, *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in *Questione Giustizia* 4, 2015, 46.

³⁸ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), Milano, rist. 1973, 17-19.

³⁹ L. Pepino, *La criminalizzazione di attivisti e dissenzienti in Italia*, cit.

⁴⁰ S. Giusti, C. Pagani, *Musei e relazioni internazionali*, Pisa 2023, 16, i quali evidenziano come: «la pregnanza politica del museo è ulteriormente testimoniata dal fatto che alcuni attivisti lo hanno scelto come obiettivo delle loro proteste. Gli attacchi ai musei ed in particolare alle opere d'arte ivi conservate hanno avuto come scopo quello di attirare l'attenzione internazionale su alcuni temi sensibili come la crisi climatica. È così che quadri come i Girasoli di Van Gogh, la Ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, le Maja di Goya e Vita di Klimt sono finiti nel mirino di attivisti ambientali (facenti parte di movimenti come Just Stop Oil, Extinction Rebellion e la sua divisione italiana Ultima generazione). La loro intenzione non è tanto quella di colpire l'opera in quanto tale (solitamente si è trattato di imbrattature con vernice lavabile gettata contro tette di vetro a protezione delle opere d'arte) ma di 'violarla' attraverso un apparente danneggiamento per mobilitare le opinioni pubbliche e far sì che i governi agiscano con maggiore decisione rispetto alla crisi climatica».

l'assorbimento della sostanza sulle superfici della fontana e senza che residuasse alcuna traccia visibile sul marmo del bordo della vasca o sui travertini della scogliera⁴¹.

In talune circostanze non legate a movimenti pacifici di dissenso, tuttavia, si segnalano condotte di imbrattamento o danneggiamento di beni culturali, anche di particolare gravità⁴².

Il menzionato art. 518-*duodecies* c.p. punisce, con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 2.500 a 15.000 euro, chiunque «*distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui*». Il secondo comma della norma in esame estende la punibilità (reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1.500 a 10.000 euro) alle condotte di deturpamento o imbrattamento, nonché a chi destina il bene culturale ad un uso incompatibile con il carattere storico o artistico che lo caratterizza⁴³.

Si ipotizzi che, nel corso di una manifestazione pacifica ambientale, un gruppo di partecipanti agisca al di fuori dell'obiettivo originario – quello di esprimere pacificamente il proprio dissenso – e imbratti, ad esempio, un quadro o un monumento di interesse storico.

In base al secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* c.p., tale condotta potrebbe essere soggetta, nelle ipotesi più gravi, ad una pena, nel massimo, della reclusione di tre anni e 10.000 euro di multa. Si tratta, senza dubbio, di un fatto che, pur essendo connotato da un oggettivo disvalore lesivo, non presenta, tuttavia, un grado di offensività tale da giustificare una sanzione così severa e che potrebbe essere punito sulla base di altre norme incriminatrici, già contemplate nel nostro ordinamento (ad es., il danneggiamento previsto dall'art. 625, co. 2, c.p. e l'art. 639 c.p. in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)⁴⁴.

⁴¹ V. Roma Today, *Blitz a Fontana di Trevi, assolti nove attivisti di Ultima generazione*, 5 giugno 2025, disponibile alla pagina: <<https://www.romatoday.it/cronaca/ultima-generazione-fontana-di-trevi-assolti.html>> (ultimo accesso in data 14.12.25).

⁴² È questo il caso di quanto accaduto alla c.d. “Venere degli stracci” che, a Napoli, è stata distrutta venendo data interamente alle fiamme, v. C. Pappaanni, Napoli, a fuoco la “Venere degli stracci” di Pistoletto, RaiNews.it, 17 luglio 2023, disponibile alla pagina: <<https://www.rainews.it/tgr/campania/articoli/2023/07/napoli-a-fuoco-la-venere-degli-stracci-99fbbe78-fa76-4d3f-b0d8-da55e5c398e2.html>> (ultimo accesso in data 14.12.25). Per la sentenza di Cassazione, v. Cass. pen., sez. III, 16/01/2025, (ud. 16/01/2025, dep. 28/04/2025), n.16096.

⁴³ Art. 518-*duodecies* c.p.

⁴⁴ Si confronti, a titolo esemplificativo, il trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio colposo, disciplinato dall'art. 589 c.p. Il citato delitto di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. è punibile soltanto a titolo doloso, mentre l'art. 589 c.p. richiede la colpa; diversi sono inoltre i beni giuridici rispettivamente tutelati (i beni culturali o paesaggistici nel primo caso; la vita nel secondo). L'art. 589 c.p., che protegge la vita, quale bene giuridico di rango primario, prevede, nella sua ipotesi base, la reclusione da sei mesi a cinque anni. Ne consegue, paradossalmente, che chi imbratti un'opera d'arte con vernice biodegradabile potrebbe, almeno in linea teorica, essere punito più severamente di chi, seppure per colpa, cagioni la morte di una persona. Rimanendo nel contesto di un rimprovero penale a titolo doloso, si può richiamare, ai fini della presente indagine, l'esempio delle lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., punite con la reclusione da sei mesi a tre anni. La norma tutela l'integrità fisica, bene anch'esso di primaria importanza. Eppure, l'imbrattamento di un quadro con sostanze biodegradabili risulterebbe sanzionato non solo con

In questo contesto si inserisce anche la legge n. 6 del 22 gennaio 2024, nota come legge “eco-vandali”, che ha ulteriormente irrigidito il quadro sanzionatorio.

L’articolo 1 l. cit. dispone che *«ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000»*.

In forza del secondo comma art. cit. *«ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000»*⁴⁵.

Accanto alla pena prevista dall’articolo 518-*duodecies* c.p., il nostro ordinamento contempla anche un’ulteriore sanzione amministrativa alquanto elevata. Ne consegue che, per l’imbrattamento di un bene culturale, un manifestante potrebbe essere condannato sino a tre anni di reclusione e 50.000 euro, complessivi di multa e sanzione pecuniaria di natura amministrativa. A quanto consta, pare, ad ogni modo, che ad oggi non vi siano state ancora pronunce giurisprudenziali che abbiano stabilito, in relazione a tale recente norma incriminatrice, condanne di tale entità.

La questione di fondo non concerne la meritevolezza ed il bisogno di tutela (anche penale) dei beni culturali, che rappresentano un patrimonio di valore inestimabile per il nostro Paese e che, di conseguenza, è senz’altro opportuno proteggere con lo strumento penale rispetto a comportamenti che ne compromettano (o ne mettano in pericolo) l’integrità⁴⁶. A sollevare perplessità è piuttosto il profilo di sproporzione punitiva emergente da tali (discutibili) scelte politico-criminali, che si collocano nel solco del menzionato populismo penale: evidente, pare, in tal senso il prevalere di una irragionevole logica repressiva che, pur dichiarandosi volta alla tutela di rilevanti beni giuridici, rischia di tradursi in un mezzo di controllo del dissenso tipico di Paesi dove le libertà sono fortemente repressate o messe in pericolo.

I diritti costituzionali, come quello riguardante la libertà di manifestazione del pensiero entro i limiti della Costituzione, traggono origine dall’esperienza umana – in particolare da quella maturata di fronte all’ingiustizia – che può declinarsi, oggi, anche nella forma di ingiustizia ambientale, come nel caso del cambiamento climatico. La storia stessa dimostra come diritti quali la libertà di espressione – seppure entro certi limiti – costituiscano presidi essenziali della democrazia, mentre l’irrogazione di pene sproporzionate ne rappresenta una negazione (o limitazione) concreta⁴⁷.

lo stesso minimo e massimo edittali, ma anche con l’aggiunta di una multa, che potrebbe raggiungere i 10.000 euro, configurando così un evidente squilibrio in termini sanzionatori.

⁴⁵ Art. 1, l. 22 gennaio 2024, n. 6.

⁴⁶ Sul patrimonio culturale, quale bene giuridico meritevole e bisognoso di tutela penale, v., per tutti, A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Torino 2023; G. P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis, in Sistema penale*, 29 aprile 2022.

⁴⁷ A. Dershowitz, *The case against the new censorship. Protecting free speech from big tech, progressives, and universities*, New York 2021, 165-166.

Tale sproporzione è già problematica nei confronti di chi abbia effettivamente posto in essere condotte violente o lesive di beni giuridici tutelati; diviene del tutto inaccettabile laddove venga applicata anche a chi, pur partecipando a manifestazioni pacifiche, costituzionalmente garantite dagli articoli 17 e 21 Cost., si trovi a subire conseguenze amministrative o di natura penale senza aver commesso alcuna azione lesiva.

3.2. La nuova fattispecie di “blocco stradale”

Un secondo esempio di rilievo, ai fini del presente contributo, concerne la modifica introdotta dall'articolo 14 del decreto sicurezza del 2025. Intervenendo sull'articolo 1-bis, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, esso ha novellato la disposizione: «*chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite*»⁴⁸.

Se, come affermato da alcuni commentatori, il dissenso ambientale può considerarsi pacifico quando non sussista un rischio concreto di arrecare danno a persone o cose attraverso la propria condotta⁴⁹, è difficile giustificare il ricorso alla sanzione penale nei confronti di chi si limiti, seppur con condotte moleste, a bloccare una strada nell'ambito di una manifestazione non violenta. In simili casi, infatti, potrebbe eventualmente ammettersi una sanzione di natura amministrativa, ma non una di tipo penale.

Si genera, invece, quello che viene definito *chilling effect*, vale a dire la creazione di un clima di paura o di tensione derivante dalla vaghezza della norma penale o dalla sua (potenziale) sovraestensione applicativa, tale da indurre i cittadini a forme di autocensura per il timore di incorrere in una condanna penale anche per la mera partecipazione a una manifestazione pacifica del dissenso ambientale⁵⁰.

In definitiva, pare che la *ratio* sottesa ai menzionati interventi legislativi consista nell'impedire alla radice tutte le forme di espressione di dissenso, non solo quello violento. Ed in tal senso, anche il decreto sicurezza del 2025 pare volto ad introdurre limiti arbitrari e sproporzionati all'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di riunione (art. 17 Cost.). Si è così sostenuto, a ragione, che «*se la Costituzione fosse stata considerata, nessuna o quasi delle disposizioni approvate e convertite in legge sarebbe stata scritta così. Ma la prassi politico-parlamentare e il clima complessivo del Paese non lo consentono*»⁵¹.

La conseguenza, già evidenziata, è il rischio di incostituzionalità dell'articolo 14 del decreto sicurezza 2025, per violazione dei principi di offensività e di proporzionalità

⁴⁸ Art. 1-bis, co. 1, d. lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.

⁴⁹ G. Tarli Barbieri, *Art. 17*, cit., 391.

⁵⁰ In relazione a tale effetto v., per tutti, R. Blaiotta, *Chilling effect e governo del rischio lavorativo*, in *Sistema penale*, 28 marzo 2025; A. Galluccio, “*Chilling effect*”, in C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. III, Milano 2023, 1261 ss.

⁵¹ F. Febbo, *Il diritto penale del “tipo normativo del luogo”. Le tensioni costituzionali delle circostanze aggravanti introdotte dal d.l. sicurezza*, in G. Losappio, A. Manna (a cura di), *Profili di (in)costituzionalità del decreto-sicurezza*, *Atti del Webinar del 30 maggio 2025*, 14.

della pena, in quanto la norma non distingue tra comportamenti che determinino un effettivo pericolo per il bene giuridico tutelato, vale a dire la regolarità del traffico⁵².

In tali casi, la pena risulterebbe intrinsecamente ingiusta – proprio perché sproporzionata all’esiguo danno arrecato, soprattutto nel caso in cui il fatto venga commesso da più persone – con inevitabili difficoltà, per il reo, nel prestare adesione al processo di rieducazione⁵³.

In conseguenza del decreto sicurezza del 2025, sono state ricondotte nell’ambito penale anche condotte di protesta pacifica⁵⁴, giungendo – per riprendere un efficace paragone – a considerare la disobbedienza civile come reato, in un contesto normativo nel quale, paradossalmente, persino Gandhi rischierebbe la detenzione⁵⁵.

4. Brevi considerazioni finali

Da questa sintetica disamina pare, dunque, possibile affermare che il ricorso al diritto penale per tentare di risolvere (ed evitare) manifestazioni di disagio sociale ed in specie di dissenso alle scelte politiche non sembra rappresentare la soluzione più adeguata.

La deterrenza, come emerge dalle politiche di c.d. *zero tolerance* (in tema di stupefacenti, prostituzione, ecc.) adottate da molti legislatori, non dipende solo dalla severità della pena – anche se si trattasse di ergastolo o di svariati anni di reclusione – ma dalla certezza dell’applicazione della norma (e della pena)⁵⁶. Quando chi lede (o offende) un bene giuridico tutelato sa che la legge difficilmente verrà applicata, l’effetto dissuasivo si riduce significativamente.

Il punto centrale, però, è un altro. Il c.d. dissenso ambientale pacifico, come si è cercato di evidenziare, può essere espressione di “diritti costituzionalmente garantiti” e, come dimostra, a titolo esemplificativo l’esperienza del movimento “Mamme no PFAS”, può portare a risultati concreti nella tutela dell’ambiente e nell’accertamento e repressione dei comportamenti lesivi dell’ambiente. Nonostante ciò, si assiste negli ultimi anni nel nostro Paese, così come in altri Stati, alla tendenza a ricorrere allo *jus puniendi* per (tentare di) tacitare ed evitare sul nascere ogni dissenso nei confronti delle

⁵² V., per tutti, E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *Sistema penale*, 15 maggio 2025, il quale afferma che: «nel complesso, le norme del disegno di legge che intervengono sulle disposizioni penali destano forte preoccupazione, in quanto l’ampliamento del ricorso al diritto penale confligge con i principi di proporzionalità e sussidiarietà ed opera in funzione essenzialmente simbolico-comunicativa, senza che ciò significhi assicurare strumenti dotati di maggior efficacia nella tutela della sicurezza individuale e collettiva. Queste norme segnalano un ulteriore spostamento del baricentro delle riforme legislative verso un diritto penale d’autore che si traduce nella repressione di condotte che esprimono dissenso, emergono da contesti di marginalità sociale e denotano un pericoloso scivolamento verso una gestione securitaria dell’emergenza carceraria».

⁵³ Corte cost., sent. 15 novembre 2012, n. 251; Corte cost., sent. 23 marzo 2012, n. 68.

⁵⁴ M. Pelissero, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici*, in *Sistema penale*, 27 maggio 2024.

⁵⁵ E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, cit.

⁵⁶ S. M. Mendes, *Certainty, Severity, and their Relative Deterrent Effects: Questioning the Implications of the Role of Risk in Criminal Deterrence Policy*, in *Policy Studies Journal*, 2004, 59 ss.; C. H. Logan, *General deterrent effects of imprisonment*, in *Social Forces*, 1972, 64-73. Secondo una parte della dottrina, come fattore di deterrenza rileverebbe anche il tempo che intercorre tra il comportamento criminale e l’esecuzione della pena, v. M. B. Magro, *Neuroscienze e teorie “ottimiste” della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10, 2018, 173.

politiche ambientali, intensificando la risposta penale nei confronti della diversità di opinione: un chiaro attacco alle libertà fondamentali di riunione e manifestazione del pensiero⁵⁷.

Non vi è dubbio che il dissenso violento debba essere contrastato e che i beni giuridici del patrimonio culturale, dell'ordine e della sicurezza meritino una efficace tutela. L'introduzione, anche nel contesto delle manifestazioni pubbliche del dissenso, di nuove norme incriminatrici, in forza del principio di sussidiarietà ed *extrema ratio*, dovrebbe, tuttavia, essere paragonata all'intervento di un chirurgo: precisa e mirata. Al contrario, si assiste, molto spesso, ad una sorta di "raffazzonamento legislativo", con aumenti sproporzionati di pena ed introduzione di nuovi reati, che, oltre a sovrapporsi a fattispecie già esistenti, sono finalizzati a ottenere consenso politico piuttosto che a contrastare fatti connotati da oggettivo disvalore lesivo.

Non tutte le condotte socialmente devianti possono e devono essere trattate, sul piano sanzionatorio, allo stesso modo. Il rispetto dei principi di offensività e proporzionalità, accompagnato da una doverosa delimitazione dell'intervento penale alle sole manifestazioni del dissenso violento, in sede politico-criminale e di tipicità, contribuisce a preservare un equilibrio coerente con i principi democratici dell'ordinamento italiano. Di contro, la loro mancata considerazione, in sede di tipizzazione, potrebbe favorire una pericolosa limitazione dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana.

Ma prima ancora di ricorrere, nell'ambito delle manifestazioni di dissenso ambientale, allo strumento penale, sarebbe opportuno si facesse adeguato ricorso a misure extrapenali: prima fra tutte, l'educazione, la sensibilizzazione ed il dialogo⁵⁸. Si tratta di strumenti indispensabili per comprendere che le tensioni sociali ed ambientali derivano da ragioni complesse e da preoccupazioni, anche nell'interesse delle future generazioni, molto spesso giustificate che non possono essere silenziate (o evitate) con la minaccia della sanzione penale o risolte con l'irrogazione di pene che paiono molto spesso ingiustificate e sproporzionate.

⁵⁷ M. Forst, *State repression of environmental protest and civil disobedience: a major threat to human rights and democracy*, cit., 13 ss.

⁵⁸ A. Alessandri, *L'assedio al diritto penale costituzionale*, in *Sistema penale*, 15 aprile 2025.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direttrice scientifica

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

Consiglio scientifico

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Irene Canfora (Università di Bari 'Aldo Moro'), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli 'Federico II'), Lucio De Giovanni (Università di Napoli 'Federico II'), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Università Johann Gutenberg di Magonza), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Università di Coventry e di Reading).

Comitato di Redazione

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvise Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
